



OGGETTO: cancellazione delle imprese individuali per decesso del titolare ai sensi dell'art. 2 del DPR 247/2004. Avvio del procedimento mediante notificazione all'albo camerale on line

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Visto che l'art. 2188 c.c. che ha istituito il registro delle imprese;

Vista la L. 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, l'art. 8 ed il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581;

Vista la L. 2 novembre 2000 n. 340 e s.m.i. recante disposizioni per la delegificazione di norme e la semplificazione dei procedimenti amministrativi;

Vista la L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Visto il D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247 rubricato "Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal registro delle imprese";

Considerato l'art. 40 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni con L. 11 settembre 2020, n. 120, intitolato "Semplificazioni delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall'albo degli enti cooperativi" il quale prevede, al primo comma, che il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247 (...) è disposto con determinazione del conservatore in riforma del dettato precedente del predetto decreto, il quale delineava la competenza esclusiva del Giudice del Registro delle Imprese;

Richiamata la deliberazione n. 214 del 13/10/2010 con la quale la Giunta camerale ha assegnato l'incarico di Conservatore del Registro delle Imprese, ai sensi dell'art.8 della citata L. 580/93;

Considerato che la Camera di Commercio di Modena ha avviato da tempo una serie di iniziative finalizzate alla qualità dei dati relative alle banche dati gestite;

Richiamati a tal proposito gli obiettivi di cui al Piano della Performance dell'Ente e, in particolare, l'obiettivo operativo legato al miglioramento della qualità e veridicità delle informazioni contenute nella banca dati del Registro delle Imprese a vantaggio della trasparenza e della legalità;

Vista la nota pervenuta a mezzo Pec in data 11/06/2026, prot. n. 0039405, con la quale Unioncamere comunicava alle Camere di Commercio di avere avuto un riscontro massivo dall'Agenzia delle Entrate finalizzato a verificare l'esistenza in vita dei titolari di tutti i codici fiscali registrati in anagrafica alla data del 20 dicembre 2025;

Considerato che in data 23/06/2026, in esecuzione delle direttive indicate nella nota di Unioncamere, Infocamere ha trasmesso a mezzo e-mail (protocollata in entrata al n. 0042806/2026), l'elenco delle imprese individuali con titolare deceduto e di competenza della Camera di Commercio di Modena;



Preso atto che la stessa Infocamere ha segnalato negli stessi elenchi le imprese ‘ artigiane’, per le quali gli eredi possono avvalersi della continuazione dell’attività d’impresa prevista dall’art. 5 L. n. 443/1985);

Considerato che, per n. 269 posizioni, sulla base di tali circostanze, risulta accertata la condizione richiamata dall’art 2, comma 1 lett. a) del D.P.R. n. 247/2004 e della Circolare M.A.P. n. 3585/C del 14/06/2005, circa appunto il “decesso dell'imprenditore” e sussistono, quindi, i presupposti per l’avvio del procedimento di cancellazione d’ufficio;

Preso atto che per n. 4 posizioni non sussistono i presupposti per l’avvio del procedimento d’ufficio;

Vista la previsione di cui all’art. 8 c. 3 della legge 241/1990 che stabilisce: *“Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima”*;

Visto l’art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009, che stabilisce che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione on line sul sito istituzionale, e preso atto che l’Albo camerale è consultabile in un’apposita sezione del sito internet camerale;

Ritenuto pertanto che l’avvio del procedimento di cancellazione d’ufficio possa essere comunicato alle imprese, ai sensi dell’art. 8 c. 3 della legge n. 241/1990, mediante pubblicazione all’Albo camerale e sul sito web della Camera di Commercio per quarantacinque giorni consecutivi e che la relativa notizia viene, anche, annotata nella visura camerale tramite il servizio massivo reso disponibile da Infocamere S.C.p.A;

Considerato che, nel caso in cui l’impresa sia dotata di domicilio digitale valido ed attivo, il Registro imprese provvederà ad inviare anche a tale indirizzo la comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione d’ufficio;

Vista la comunicazione allegata di avvio del procedimento (Allegato A) destinata alle imprese riportate nell’Allegato B;

d e t e r m i n a

di avviare il procedimento di cancellazione delle imprese individuali elencate nell’allegato B (parte integrante del presente provvedimento) in quanto sono state accertate le circostanze di cui all’art. 2 del DPR n. 247/2004;

di approvare la comunicazione di avvio del procedimento di cui all’allegato A (parte integrante del presente provvedimento) destinata a tutte le imprese richiamate nel punto precedente;

che il presente atto, la comunicazione di avvio del procedimento e l’elenco delle imprese destinatarie (allegato B) siano notificati mediante pubblicazione nell’Albo Camerale per quarantacinque giorni nonché, per la massima diffusione ed efficacia, anche nella sezione Registro Imprese del sito della Camera.

Avv. Stefano Bellei

*Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*